

POLITICA LINGUISTICA E INTEGRAZIONE: OSSERVAZIONI SUL “PIANO NAZIONALE D’INTEGRAZIONE DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE” (2017)

Diego Ellero¹

Il *Piano nazionale d’integrazione dei titolari di protezione internazionale*, redatto dal Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, presenta le linee guida che il governo italiano intende seguire in materia di immigrazione e integrazione nel biennio 2017-2018². Benché infatti il *Piano* sia rivolto, fin dal titolo, a una categoria specifica di migranti, costituita da coloro che abbiano visto riconosciuto il diritto d’asilo, nel documento si afferma esplicitamente che «le linee di intervento previste potranno essere considerate un primo passo verso un sistema integrato e inclusivo anche degli altri stranieri regolarmente soggiornanti» (cfr. *Introduzione*, p. 8).

Pubblicato nel settembre 2017, quasi a fine legislatura, ma destinato a impegnare anche il governo nato nella primavera del 2018 (almeno nelle intenzioni degli estensori), il *Piano*, dopo una *Premessa* intitolata *Valori costituzionali e integrazione*, e una *Introduzione*, si articola nei seguenti otto paragrafi, di cui si propone una sintesi dei punti principali:

1. *Responsabilità istituzionali e governance multilivello*: si individuano i soggetti istituzionali del processo di integrazione in una rete costituita da organi del potere centrale e periferico, che coinvolge anzitutto il Ministero dell’Interno (affiancato da altri ministeri competenti in materia, quali ad esempio il MIUR), le Regioni, i Comuni e i molti soggetti senza scopo di lucro che fanno riferimento al mondo del volontariato e, più in generale, del Terzo settore.
2. *Accoglienza: il primo passo verso l’integrazione*. Il paragrafo è dedicato in particolare ai soggetti più deboli, *in primis* le donne e i minori non accompagnati.
3. *Percorsi di inclusione sociale: priorità programmatiche, misure e strumenti di attuazione*. Si tratta di una parte molto articolata del documento, nella quale il tema dell’inclusione sociale è declinato secondo molteplici prospettive, tra le quali il dialogo interreligioso; l’accesso all’assistenza sanitaria, all’alloggio e alla residenza; il ricongiungimento familiare. Nel paragrafo sono affrontati anche i temi della formazione linguistica e dell’accesso all’istruzione, su cui si tornerà a breve.

¹ Università Ca’ Foscari Venezia.

² Il documento, noto anche come “decreto Minniti”, è consultabile *on line* all’indirizzo <http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/documenti/piano-nazionale-dintegrazione-dei-titolari-protezione-internazionale>.

4. *Prevenzione e contrasto alle discriminazioni*: il paragrafo riprende e approfondisce tematiche affrontate nel recente passato in un altro documento ufficiale: il *Piano nazionale d'azione contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza* (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 7 agosto 2015), denunciando un aumento delle discriminazioni contro i titolari di protezione internazionale.
5. *Processi di partecipazione e cittadinanza attiva*: approfondendo temi in parte già accennati nel terzo paragrafo, si evidenzia l'importanza del fatto che il titolare di protezione internazionale si senta pienamente inserito nel contesto sociale con cui entrerà in relazione. Per questo motivo se ne incoraggia la partecipazione ad attività culturali, sportive e di volontariato.
6. *Comunicazione istituzionale e sensibilizzazione*: per prevenire i pericoli legati ai fenomeni della discriminazione e della xenofobia (cfr. par. 4 del *Piano nazionale*), si invita alla creazione e diffusione di campagne di comunicazione che, anche mediaticamente, promuovano la conoscenza reciproca tra cittadini italiani e titolari di protezione internazionale.
7. *Implementazione e monitoraggio degli interventi*: si annuncia l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un *Tavolo integrazione*, che, con la collaborazione dei *Tavoli regionali* e di altri soggetti istituzionali diffusi sul territorio, provvederà a monitorare le attività rivolte ai titolari di protezione internazionale e a predisporre le iniziative che saranno proposte nei futuri *Piani nazionali d'integrazione* (di cui si prevede un aggiornamento biennale, cfr. *Introduzione*, p. 8).
8. *Risorse finanziarie attivabili*: sono elencati nel dettaglio i fondi nazionali e internazionali a cui potrà attingere il *Piano nazionale* per realizzare gli obiettivi descritti nei paragrafi precedenti. Un particolare rilievo è dato al FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, gestito dal Ministero dell'Interno), e ai fondi europei reperibili grazie al FSE (Fondo Sociale Europeo) e al FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale).

A una lettura superficiale, potrebbe apparire che alla formazione linguistica il documento riservi uno spazio trascurabile, quantificabile in poche righe presenti nel terzo paragrafo. In realtà, al di là del dato meramente quantitativo, nel documento viene riconosciuta la centralità dell'apprendimento dell'italiano già a partire dalla *Premessa*, nella quale, dopo aver individuato nella Costituzione il «nucleo irriducibile e non negoziabile sul quale si fonda il nostro patto di cittadinanza» (p. 5)³, si dà un'interpretazione non scontata dell'articolo 3, nel quale, com'è noto, si afferma l'uguaglianza di tutti i cittadini «davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

A partire da questi principi, infatti, con un'interpretazione quantomeno estensiva dell'articolo costituzionale, si indicano esplicitamente, oltre al dovere di rispettare le leggi

³ L'affermazione allude, in modo non troppo velato, ad alcuni principi costituzionali esplicitamente indicati poco sotto la citazione riportata a testo: si tratta in particolare dell'uguaglianza di genere, della laicità dello Stato e del rispetto della libertà personale (cfr. p. 5).

italiane (secondo il principio dell'uguaglianza), anche quello di «apprendere la lingua» e di «partecipare alla vita economica, sociale e culturale del Paese» (p. 5)⁴.

Se quest'ultimo punto è effettivamente presente nella seconda parte dell'articolo 3, pur essendo indicato più come diritto che la Repubblica si impegna a garantire, che come dovere per il cittadino, è significativo che nella *Premessa*, anticipando un tema che come si vedrà sarà ribadito in più punti del documento, tra i doveri di coloro che hanno richiesto e ottenuto il diritto d'asilo sia esplicitamente citato anche quello di imparare la lingua italiana.

A ulteriore riprova dell'importanza conferita dal *Piano nazionale* alla conoscenza dell'italiano, in un altro punto della *Premessa*, gli «assi prioritari» del *Piano* sono individuati nel «dialogo interreligioso e interculturale», nella «formazione linguistica» e nell'«accesso al sistema di istruzione» (p. 6).

Conoscenza e uso della lingua italiana sono indicati come fondamentali anche in un settore specifico e molto delicato dell'integrazione: quello religioso. Tramite un riferimento al *Patto nazionale per un Islam italiano*, sottoscritto nel febbraio 2015, si ricorda infatti che, tra gli impegni più importanti presi nell'accordo, vi è quello di formare «una classe di *imam* riconosciuti che tengano i propri sermoni in italiano», rendendo le moschee luoghi aperti «alla partecipazione di tutti i cittadini, in modo da favorire la conoscenza reciproca» (p. 6)⁵.

Non è questa la sede per entrare nel merito dei possibili limiti alla libertà di espressione religiosa che l'accordo potrebbe configurare, imponendo l'uso di una lingua, l'italiano, che non è detto tutti gli *imam* e i fedeli padroneggino adeguatamente. Ciò che tuttavia si nota leggendo il documento è che l'estensore stesso della *Premessa* pare essersi posto il problema, allorché, quasi con una *excusatio non petita*, ricorda che le disposizioni riportate non nascono «da un'imposizione di legge ma da un accordo che ha coinvolto la quasi totalità delle associazioni e comunità rappresentative dei musulmani in Italia» (p. 6).

Al di là di questo punto, piuttosto controverso, si nota già nella prima parte del *Piano nazionale* il grande rilievo che, come si è detto, è riservato alla formazione linguistica e alla questione, strettamente collegata, dell'accesso al sistema d'istruzione. Nel finale della *Premessa*, si legge infatti (pp. 6-7):

La lingua è il primo imprescindibile strumento per uno scambio effettivo con le comunità di accoglienza: senza l'apprendimento della lingua non può esserci nessuna integrazione e nessuna partecipazione alla vita civile, lavorativa e sociale della comunità. Il sistema di istruzione, inoltre, nel suo essere universalistico e gratuito, rappresenta per i giovani rifugiati il percorso naturale per il pieno inserimento nella società italiana e per l'eventuale conseguimento della cittadinanza.

⁴ Il principio è presente anche nell'*Accordo di integrazione* del 2009 (art. 4 *bis*), citato nell'*Introduzione* a p. 9, in cui a proposito del rapporto tra cittadini italiani e stranieri si ricorda il «reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società».

⁵ Altri impegni assunti tra lo Stato e le comunità islamiche che hanno sottoscritto il patto citato sono «adesione ai valori della Costituzione, parità dei diritti tra uomo e donna, [...], trasparenza sui finanziamenti, collaborazione con le autorità nella lotta al radicalismo religioso» (cfr. p. 19; il testo integrale del patto, siglato presso il Ministero dell'Interno nel febbraio 2017, è consultabile alla pagina http://www.interno.gov.it/sites/default/files/patto_nazionale_per_un_islam_italiano_1.2.2017.pdf).

Nel passo citato, e così anche nei paragrafi successivi, sono ben delineate le tappe del cammino verso l'integrazione ipotizzato per i richiedenti asilo (in particolare i minori non accompagnati): in tale percorso l'apprendimento dell'italiano, garantito dal sistema scolastico, occupa una posizione iniziale e privilegiata, propedeutica al pieno inserimento nel nuovo contesto sociale, alla possibilità di inserimento nel mondo del lavoro e al conseguimento della cittadinanza (tema com'è noto di scottante attualità, anche a causa della mancata approvazione dello *ius soli* alla fine della scorsa legislatura).

La centralità dell'apprendimento linguistico è ribadita anche all'inizio del secondo paragrafo, dedicato alle misure che nei centri di accoglienza straordinaria e in quelli del sistema SPRAR (Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) devono essere destinate sia ai beneficiari di protezione che ai richiedenti asilo. Tra le iniziative da attuare per favorire un «precoce avvio del percorso d'integrazione» è infatti indicato esplicitamente «l'insegnamento della lingua italiana», congiunto con l'«orientamento culturale» (cfr. p. 16).

Riguardo a quest'ultimo aspetto, purtroppo non approfondito nel resto del documento, si tratta di un punto certamente dolente della politica culturale del nostro paese, che se fino a tempi molto recenti si era dimostrato poco attento anche al tema della formazione linguistica, ha ancor più trascurato quello dell'offerta culturale.

Al migrante che giunge in Italia, infatti, l'*Accordo di integrazione* del 2011, tuttora in vigore, prevede sia proposta un'offerta formativa estremamente limitata, che consiste in dieci ore di «formazione civica e informazione» presso uno dei CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti) presenti sul territorio nazionale, a cui si aggiungono la proiezione di cinque filmati di due ore l'uno, tradotti in diciannove lingue, e dedicati a illustrare «principi fondamentali della Costituzione della Repubblica; organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche, della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro; obblighi fiscali»⁶.

Tornando al *Piano nazionale* e al tema specifico della «formazione linguistica», ad esso è dedicato, come si è detto, un breve (ma denso) paragrafo, più precisamente il punto 3.2. (p. 20). Fin dall'inizio si ribadisce, secondo quanto già anticipato nella *Premessa*, che «l'apprendimento della lingua italiana rappresenta un diritto ma anche un dovere poiché costituisce il presupposto essenziale per un concreto percorso d'inserimento sociale, fondamentale per l'interazione con la comunità locale, per l'accesso al mercato del lavoro e ai servizi pubblici».

Si tratta di un'affermazione di principio importante, che riprende, pur senza citarlo in modo esplicito, il cosiddetto decreto Maroni del giugno 2010, nel quale per la prima volta, tra i requisiti necessari per richiedere il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, era richiesta, oltre alla residenza in Italia da più di cinque anni, una conoscenza dell'italiano di livello A2, cioè una competenza linguistica di sopravvivenza, sufficiente per impiegare la lingua almeno in situazioni di tipo quotidiano.

Quell'intervento legislativo, osservò Giuseppe Sergio poco dopo l'approvazione del decreto, pur essendo stato accolto da parte dell'opinione pubblica con una valutazione sostanzialmente positiva, subì critiche di carattere politico, specie da parte di chi valutava «da legge come l'ennesima stortura del cosiddetto "pacchetto sicurezza", cioè

⁶ Si cita il documento da L. Rossi, *Politiche linguistiche in materia di immigrazione*, in *L'italiano della politica e la politica per l'italiano*. Atti del XI Convegno ASLI, Napoli, 20-22 novembre 2014, a cura di R. Librandi e R. Piro, Firenze, Cesati, 2016, pp. 879-883, a pp. 880-881.

come un espediente per complicare la vita agli stranieri che vogliono stabilirsi da noi»⁷. È interessante notare come, a pochi anni di distanza, in un contesto politico italiano e internazionale radicalmente mutato, l'idea che per vivere nel nostro paese sia necessaria una conoscenza almeno di base della lingua – una conoscenza che nel *Piano nazionale* è indicata senza giri di parole come un vero e proprio dovere da parte del migrante – non sia più oggetto di dibattito pubblico e sia invece considerata un prerequisito indispensabile per l'integrazione e il conseguimento della cittadinanza.

Il paragrafo prosegue con un riferimento ai *Piani regionali per la formazione linguistica* (finanziati dal 2016 con fondi FAMI), a cui sono di fatto delegate le iniziative per favorire l'apprendimento della lingua italiana. Gli obiettivi che queste strutture dovranno perseguire sono presentati in modo sintetico, ma chiaro, e prevedono anzitutto lo svolgimento di un test iniziale per valutare «il livello di alfabetizzazione e di capacità linguistica dello studente», per consentire di «definire la metodica d'insegnamento più adatta» e predisporre «iniziative di supporto specifico per gli analfabeti».

Su questo punto si può osservare per inciso che né questo documento né gli altri che si sono succeduti negli ultimi anni sulla formazione linguistica dei migranti distinguono con precisione tra la condizione degli analfabeti totali e quella di altre categorie di migranti di più difficile classificazione. Tra questi andrebbero considerati in particolare coloro che conoscono e sanno usare altri sistemi alfabetici, e sono pertanto considerabili analfabeti solo in riferimento all'alfabeto latino, e quei soggetti che, provenendo da paesi ex coloniali, hanno una conoscenza, anche se spesso stentata o solo orale, di altre grandi lingue europee di cultura, quali l'inglese e il francese. È evidente, infatti, che in questi ultimi due casi, l'alfabeto o la lingua conosciuta potrebbero essere utilizzati proficuamente come ponti per arrivare dal noto all'ignoto cioè, nello specifico, dalle lingue conosciute all'italiano, ricorrendo a strategie didattiche diverse rispetto a quelle impiegabili con un analfabeta.

Riguardo agli aspetti pratici necessari per la realizzazione degli obiettivi citati, il *Piano* riprende, pur in modo non esplicito, un articolo della riforma della scuola del 2015 (legge 107)⁸, che prevede di delegare a una pluralità di soggetti l'organizzazione di corsi di lingua, tra i quali i centri per la formazione degli adulti e le organizzazioni del Terzo settore. A questa indicazione si aggiunge quella di ricorrere a «insegnanti specializzati nell'insegnamento dell'italiano di livello L2»⁹, insegnamento che dovrebbe essere impartito con non precisate (ma ormai immancabili, anche nell'insegnamento a madrelingua) «metodologie interattive e sperimentali» (p. 20).

A queste indicazioni di comune buon senso, pur con i limiti di cui si è detto, si accompagna nel *Piano* un punto molto importante e che rappresenta un passaggio in netta discontinuità rispetto ai documenti pubblicati in passato (a partire dalla *Carta dei*

⁷ Cfr. Giuseppe Sergio, *Un lasciapassare per l'Italia. La legge Maroni e l'obbligo del test di italiano per stranieri*, in «Italiano LinguaDue», 1, 2011, pp. 53-64, a p. 57 (il contributo è consultabile on line all'indirizzo <https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/1228>).

⁸ Cfr. art. 7, par. r.

⁹ Pur non mancando ottimi corsi di formazione per insegnanti di italiano come L2, organizzati da università ed enti certificatori della conoscenza della lingua italiana, solo a partire dal concorso per insegnanti bandito dal MIUR nel 2016 si è riconosciuta per la prima volta in Italia la specificità professionale dell'insegnante di italiano per stranieri, con l'istituzione della classe di concorso A-23 (lingua italiana per discendenti di lingua straniera alloglotti).

*valori, della cittadinanza e dell'integrazione*¹⁰, approvata nel 2007 e citata a più riprese nel *Piano nazionale* come suo più immediato e autorevole antecedente). Il diritto-dovere all'apprendimento linguistico è infatti presentato sottolineando un principio, quello dell'obbligatorietà, che come si è detto era finora previsto solo per i soggiornanti di lungo periodo e non per chi era appena giunto sulle coste del nostro paese. Si legge infatti nel *Piano nazionale* che è necessario (p. 20, miei i corsivi):

rendere obbligatoria la partecipazione degli ospiti, sin dalla prima accoglienza, ai corsi di lingua svolti nei centri, adottando tutte le misure necessarie per migliorare e semplificare la partecipazione, inclusa la previsione di incentivi collegati a percorsi di inclusione socio-lavorativa e di penalità economica (pocket money).

Nel punto del documento citato si passa dunque dalle enunciazioni di principio, di cui è ricco il *Piano nazionale*, a una delle possibili applicazioni pratiche. Il dovere di impegnarsi nell'apprendimento della lingua italiana, in quanto parte essenziale del patto tra paese accogliente e soggetto migrante, viene declinato in modo dettagliato e collegato a un meccanismo di incentivi economici (o almeno di facilitazioni nell'avvio al mondo del lavoro) e di penalizzazioni. Queste ultime, in particolare, sono evocate nel riferimento al *pocket money*, ossia la diaria a cui ogni migrante ospitato nelle strutture di accoglienza ha diritto per le piccole spese personali.

In altre parole, il principio ispiratore della norma pare essere: chi dimostra, fin da subito, impegno e volontà di imparare l'italiano sarà premiato, gli altri invece saranno penalizzati economicamente.

Pur non mettendo in dubbio che la conoscenza della lingua italiana sia una premessa imprescindibile per qualunque serio percorso che conduca all'integrazione e al conseguimento della cittadinanza, ciò che lascia perplessi in questo punto del documento è la mancata distinzione tra il migrante giunto da pochi giorni o da poche settimane nel nostro paese e coloro che, dopo cinque anni, sono chiamati a dimostrare di avere una padronanza dell'italiano almeno di livello A2. Tale richiesta, in questo secondo caso, appare infatti ragionevole: il migrante ha avuto più anni per inserirsi nel contesto sociale e lavorativo ed è pertanto legittimo valutare il suo eventuale mancato apprendimento della lingua come un atto di disinteresse (se non di vera e propria ostilità) per la comunità che lo ha accolto e nella quale avrebbe dovuto cercare di integrarsi. Diversa, tuttavia, è la condizione del migrante di cui si parla nel *Piano nazionale*, che essendo appena giunto in Italia, andrebbe guidato gradualmente in un percorso di apprendimento linguistico, il quale dovrebbe tenere conto della tradizionale attitudine, tipicamente italiana, di proporre in modo amichevole la lingua e la cultura nazionale ai nuovi arrivati. Come osservato recentemente da Francesco Bruni, infatti¹¹:

¹⁰ Il testo, anche noto come "decreto Amato", è consultabile on line in italiano e in altre lingue (tra le quali arabo, russo e cinese) all'indirizzo

<http://www.libertacivilimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/circolari/carta-dei-valori-della-cittadinanza-e-dellintegrazione>.

¹¹ Cfr. F. Bruni, *L'italiano colto: una lingua "gentile"*, in *L'esperienza veneziana del Dove l si suona. L'italiano, gli immigrati, gli italiani*, a cura di Diego Ellero, Roma, Società Dante Alighieri, 2017, pp. 15-28, a p. 20. Si segnala anche che, alle pp. 25-28, l'autore ha riportato in appendice la già citata *Carta dei valori* del 2007: http://www.immigrazioneoggi.it/pubblicazioni/dwnld/cartadeivalori_it.pdf.

[...] fino a oggi e, si spera, in futuro, l'italiano conserva la sua accessibilità e direi amichevolezza, dovuta alla vivacità intellettuale e al fatto che la lingua nazionale non ha alle spalle, diversamente dall'inglese o dal russo o dal cinese, la potenza di stati forti e incombenti: una lingua, appunto, che si propone, non si impone con la forza.

Questa è sempre stata, più per una serie di fortunate contingenze storiche che consapevoli scelte di politica linguistica, una peculiarità dell'italiano e un fattore che ha contribuito a definirne l'unicità e la bellezza. L'atteggiamento in parte minaccioso che trapela dal *Piano nazionale*, oltre a tradire questi valori, rischia di essere, per più motivi, controproducente anche rispetto agli obiettivi che si propone di perseguire.

Anzitutto, infatti, può indurre indirettamente a un approccio utilitaristico alla lingua italiana, per cui il migrante potrebbe pensare che imparare l'italiano sia importante più per ragioni economiche immediate, di corto respiro, che per il suo percorso di integrazione sociale di medio-lungo periodo, con grave pregiudizio per il successo del delicato processo di insegnamento-apprendimento della lingua. Inoltre, l'idea di penalizzare economicamente chi non dovesse dimostrare sufficiente impegno, da un lato può prestarsi a interpretazioni arbitrarie da parte di chi organizza i corsi di lingua (difficilmente contestabili da parte del migrante), dall'altro rischia di colpire i soggetti più deboli, che, giunti nel nostro paese in fuga da situazioni critiche sul piano politico, militare o personale, possono necessitare di più tempo per avvicinarsi alla lingua italiana e certo non sarebbero facilitati nell'apprendimento dalla minaccia di penalizzazioni economiche.

Benché sia lecito obiettare che spesso nel nostro paese enunciazioni di principio simili a quelle presenti nel *Piano nazionale* sono rimaste lettera morta e non vanno pertanto prese troppo alla lettera, non è possibile prevedere se ciò si verificherà o meno in relazione a un documento pubblicato pochi mesi orsono, e non ci sono dunque i presupposti per mettere in dubbio la serietà degli intenti dichiarati nel documento esaminato.

Partendo, dunque, dal presupposto che alle idee esposte seguiranno azioni conseguenti, è doveroso ribadire che la parte del *Piano nazionale* dedicata alla formazione linguistica appare molto discutibile sul piano didattico e forse ancor più su quello etico-didattico, essendo in aperto contrasto col principio secondo cui una lingua, soprattutto nelle prime fasi del suo apprendimento e tanto più se ha le caratteristiche dell'italiano, si insegna, si propone, ma non si impone.

Ci si augura pertanto che questo punto del *Piano nazionale* possa essere in futuro oggetto di un profondo ripensamento, che riporti l'approccio all'apprendimento linguistico sui binari di un incontro consapevole e non forzato tra il migrante e un paese che, com'è nella sua tradizione, propone la propria lingua e cultura come occasioni di crescita e arricchimento personale, senza minacce e controproducenti imposizioni.

Postilla finale.

Il riferimento al *pocket money*, presente nel *Piano nazionale* in luogo dell'italiano *diaria*, è rivelatore di una tendenza a ricorrere all'uso di anglicismi (anche quando non strettamente necessari), che è presente anche in altri punti del documento e ha com'è

noto contraddistinto il dibattito pubblico degli ultimi anni (si pensi alla fortuna di termini come *welfare*, o per venire a tempi più recenti, alle locuzioni *jobs act* o *flat tax*). Poiché è molto singolare che ciò si verifichi in un documento che ha tra le sue finalità dichiarate quella di promuovere l'apprendimento dell'italiano, sarà utile aggiungere che, già all'inizio della *Premessa* si legge: «la *governance* dell'immigrazione non può che essere anche la *governance* dell'istruzione» (p. 4); mentre, a p. 9, i soggetti istituzionali coinvolti nelle politiche per l'integrazione sono definiti come *stakeholder*, letteralmente «i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti in un'iniziativa economica (progetto, azienda), il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell'esecuzione, o dall'andamento, dell'iniziativa e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un progetto o il destino di un'organizzazione¹²».

Passando dalla metafora finanziaria alla lingua del web, a p. 28 l'estensore del *Piano* impiega infine altri anglicismi assai poco perspicui per un lettore comune: ciò si verifica in particolare dove raccomanda di «promuovere campagne di comunicazione e strutturare azioni di *counter speech* sui social media e social network che contrastino il fenomeno dell'*hate speech*» (in altre parole di contrastare la diffusione in rete di messaggi ispirati alla xenofobia e all'odio razziale combattendoli tramite azioni comunicative di segno opposto).

¹² Cfr. l'edizione on line dell'*Enciclopedia Treccani*, alla voce *stakeholder*.